

## **L'ATTUALITÀ DI ENRICO ALTAVILLA**

*Guglielmo Gulotta*<sup>1</sup>

Gennaro Marciano, definisce la *Psicologia giudiziaria* di Enrico Altavilla, data alle stampe nel 1925,

[...] un libro che dovrebbe stare sul tavolo di ogni avvocato, di ogni giudice, e, più che sul tavolo, nelle coscienze e nella mente<sup>2</sup>.

Perché mai ancora oggi questa affermazione ci trova concordi, pur essendo passati più di ottant'anni dalla pubblicazione di quel libro? La *Psicologia giudiziaria* di Enrico Altavilla costituisce un testo altamente significativo, sulla cui attualità è interessante soffermarsi, anche per comprendere i successivi sviluppi della Psicologia Giuridica in Italia. Poiché nel corso del primo ventennio del Novecento, a parte gli studi sulla testimonianza, gli psicologi non avevano proposto trattazioni autonome della Psicologia Giuridica, questo trattato costituisce in campo mondiale una delle prime e più importanti sistematizzazioni in materia.

La psicologia giudiziaria, secondo Altavilla:

[...] studia l'imputato, il testimone, la parte lesa come fonti di prova, esamina l'avvocato, il Pubblico Ministero, il giudice, per sorprendere l'origine psicologica di quella risultante di tutti questi fattori ch'è la sentenza. Essa perciò, in un pallore, in una contraddizione dell'imputato, nella parola di un teste, cerca di sorprendere la verità.<sup>3</sup>

Siamo in un momento storico in cui la scuola positiva e la scuola classica si fronteggiano: da una parte Ferri, Lombroso ed Altavilla; dall'altra Carrara, con la sua potenza logica e giuridica. Enrico Ferri nella sua prefazione alla prima edizione della *Psicologia giudiziaria* ci aiuta a capire il clima e le ragioni di quello scontro:

Ed è, questo libro, nuova conferma della fecondità portata, nelle discipline criminali, dall'applicazione del metodo positivo, in confronto all'inconcludenza delle

---

<sup>1</sup>Testo raccolto ed ordinato dalla Dott.ssa Barbara Forresi

<sup>2</sup>Marciano G., Prefazione alla terza edizione, Napoli, 1928

<sup>3</sup>Altavilla E., Introduzione alla prima edizione, Bellavista, settembre 1924

astrazioni e delle astruserie della “dogmatica giuridica” col solo e comodo sussidio della logica astratta<sup>4</sup>

Ha prevalso la dogmatica giuridica della scuola classica, ma le riflessioni di Altavilla, mostrano la loro modernità su più fronti: Altavilla si sofferma sugli strumenti e sui metodi della ricerca psicogiuridica; affronta, con sapienza filosofica, il tema della relatività della verità giudiziale; parla di testimonianza e di sincerità del testimone, di soggettività delle percezioni, di lacunosità della memoria e di processi di ricostruzione a posteriori; di menzogna, di domande insidiose, di strategie dell’arringa, temi ancora ampiamente dibattuti nei più recenti manuali di psicologia giuridica.

Circa i metodi della ricerca psicologico-giuridica, Altavilla, nell’Introduzione alla prima ed alla terza edizione della *Psicologia giudiziaria* esprime la necessità di

[...] vivificare lo studio scientifico con una larga esperienza giudiziaria [...]<sup>5</sup>

creando un ponte

che dal gabinetto di psicomatria si tende verso le aule di giustizia, ma un ponte intessuto di esperienza [...]<sup>6</sup>

Ancora oggi ci troviamo di fronte ad operatori forensi che non integrano le proprie conoscenze teoriche con l’esperienza nelle aule di giustizia, dove, ad esempio, un avvocato può apprendere l’arte di condurre strategicamente una cross-examination, in una sapiente alternanza di domande volte a sapere e domande volte a “far sapere”.

Nel leggere il pensiero di Altavilla, riportato da Ferri, circa la separazione delle carriere giudiziarie e la formazione degli operatori forensi, si ha quasi l’impressione di leggere un articolo del giornale odierno:

[...] dai dati della psicologia giudiziaria si confermi la necessità di attuare le proposte della scuola positiva circa la separazione di reclutamento e di carriera fra giudici civili e penali, fra pubblico ministero e giudici, fra giudici istruttori e decidenti.

---

<sup>4</sup>Ferri E., Prefazione alla prima edizione, Roma, Aprile 1925

<sup>5</sup>Altavilla E., Introduzione alla prima edizione, Bellavista, settembre 1924

<sup>6</sup>Altavilla E., Introduzione alla terza edizione, Napoli, 1946

Per una retta ed efficace applicazione delle leggi penali ai casi individuali occorrono speciali cognizioni scientifiche non solo di diritto, ma anche di antropologia, di psicologia, di medicina legale, di psichiatria [...] <sup>7</sup>

Si deve allora riflettere sul fatto che l'unica norma ad ammettere che, per divenire giudici o avvocati, non basti la conoscenza del diritto è attualmente quella riguardante i Tribunali per i Minorenni: l'avvocato che intenda operarvi d'ufficio deve, infatti, aver seguito un corso riguardante, tra l'altro, la psicologia criminale ed altre scienze del comportamento <sup>8</sup>.

Lo straordinario intuito di Altavilla si rivela anche nei giudizi espressi sulle ricerche condotte da Lombroso e sulle scoperte della psicoanalisi. Egli riconosce che il genio di Lombroso non andava tanto rintracciato nelle correlazioni tra personalità umana e struttura somatica, quanto nella sua capacità di ricerca <sup>9</sup> applicata a temi sempre diversi (come testimoniano le ampie citazioni lombrosiane in recenti pubblicazioni statunitensi sul tema della creatività).

In merito alla psicoanalisi, che in quel periodo cominciava ad avere grande influenza, Altavilla dice:

Si è cercato in certe impulsioni o dell'occultamento di determinate emozioni, ritrovare elementi di confessioni: lapsus, atti mancati, reazioni involontarie, terrori inesplicabili, lapsus calami (Camargo y Marin).

Non neghiamo che nel concetto di contegno possano entrare tali elementi, che debbono però essere esaminati con infinita cautela, specialmente perché tutti si riconnettono ad uno stato emozionale che può essere del colpevole e dell'innocente, dovendo sempre tenere conto del diverso temperamento emotivo <sup>10</sup>.

Come la psicologia delle emozioni ha ampiamente dimostrato, poiché la reazione emotiva di un individuo è "aspecifica", potendo una persona impallidire di fronte ad una grande vincita come davanti ad una cattiva notizia, non è possibile inferire dall'espressione esterna (che Altavilla chiama "contegno"), l'emozione sottostante. Questo il motivo per cui la

---

<sup>7</sup>Ferri E., Prefazione alla prima edizione, Roma, Aprile 1925

<sup>8</sup> Art. 11 D.P.R. 22 settembre 1998 n°448; art. 5, art. 6 c. 2, art.15 c.2 D.L.vo 28 luglio 1989 n°272 norme att. e cord. del processo minorile.

<sup>9</sup>Altavilla E. , *Psicologia Giudiziaria*, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1948, III ed, pp.106-107.

macchina della verità non può aiutare a distinguere tra colpevoli ed innocenti: una persona può sentirsi responsabile di un reato che non ha commesso e non sentirsi responsabile di uno che invece ha commesso (Gulotta, 1996).

Da un iniziale interesse per il tema della testimonianza, la psicologia giuridica si appropria, anche grazie ad Altavilla, di una serie di altre finalità conoscitive. In particolare l'attenzione si sposta sul processo penale e sulle *dramatis personae*: testimone, vittima, imputato, avvocato. Pubblico ministero e giudice.

La testimonianza, secondo Altavilla va analizzata nei suoi aspetti subiettivo ed obiettivo, intesi come

Capacità psicologica dell'individuo a testimoniare, proprietà dell'oggetto o dell'avvenimento ad essere testimoniato e ricordato<sup>11</sup>

Altavilla riconosce la relatività del percepito e la selettività dei processi percettivi anticipando quel fenomeno che viene identificato in psicologia generale come "effetto cocktail": un soggetto che ad una festa intenda conversare con una sola persona dovrà rinunciare alla percezione uditiva delle altre informazioni presenti nell'ambiente, focalizzando la propria attenzione su una sola fonte comunicativa. Egli sostiene infatti:

Ogni percezione è un'analisi parziale della situazione di cui si accentua un tratto a detrimento degli altri<sup>12</sup>

[...] il mondo esterno giunge al nostro io così come i nostri sensi ce lo presentano, variando perciò non solo da individuo a individuo, ma nell'istesso individuo in ogni istante della sua esistenza. Ogni organo sensoriale ha un processo sensoriale diverso<sup>13</sup>

Denuncia anche l'inaffidabilità della memoria nei processi di ricostruzione di un evento da parte di un testimone.

---

<sup>10</sup>Ibidem, p.367

<sup>11</sup>Ibidem, p.457

<sup>12</sup> Ibidem, p.457

<sup>13</sup> Ibidem, p.4

Il testimone narra un avvenimento, completando la evocazione dei ricordi con l'associazione di cose simiglianti<sup>14</sup>.

Nell'analizzare i fattori che alterano la percezione, i ricordi e dunque la testimonianza dell'offeso dal reato, Altavilla introduce alcuni temi che saranno poi ripresi dalla più moderna *vittimologia*:

[...] l'attenzione dell'offeso al momento del delitto "è rigidamente immobilizzata [...] nell'attesa ansiosa delle conseguenze temute o desiderate [...] è impervia ad altri stimoli, l'associazione non è in grado di esorbitare dalla breve catena delle idee, che assorbe tutto l'interesse dell'emozionato"<sup>15</sup>

E' cosa di comune esperienza che chiunque è preoccupato dal timore che qualcuno possa fargli del male, se è aggredito da persona che non riesce a ravvisare, completa il suo percepito, proiettando su di esso l'immagine dell'uomo temuto<sup>16</sup>

Interviene innanzi tutto quel processo di ricostruzione logica, a cui ho accennato, in secondo luogo l'offeso è portato istintivamente ad alterare la verità, sia per eliminare ogni possibile responsabilità come causa determinante del delitto, sia per peggiorare la condizione dell'imputato<sup>17</sup>

Si comprende perciò come se un'errata narrazione di un giornale di un testimone, fa con questi interessi collimare gli avvenimenti, l'offeso possa essere vittima di una potente suggestione: esso comincia col confrontare i suoi ricordi veri con quanto legge o sente narrare, e li sottopone ad una critica che lo porta in un primo momento alla convinzione di aver percepito male o di ricordare inesattamente, in un secondo momento a sostituire ai suoi ricordi la narrazione altrui<sup>18</sup>

Gli psicologi giuridici parlano oggi di attendibilità della testimonianza in termini di *accuratezza* (aspetti percettivi, cognitivi, riproduttivi) e *credibilità* (aspetti motivazionali, interesse personale, intimidazione, corruzione), valutando il diverso grado di attendibilità che

---

<sup>14</sup> Ibidem, p.715

<sup>15</sup> Ibidem, p.387

<sup>16</sup> Ibidem, p.387

<sup>17</sup> Ibidem, p.388

può dare una persona “interessata” alla vicenda processuale, rispetto ad una del tutto estranea (Gulotta, 1987).

Altavilla introduce anche il tema della menzogna nella testimonianza, mostrando come un testimone possa adottare diversi atteggiamenti, quali la reticenza o l’oblio, volti a persuadere il giudice della veridicità delle proprie affermazioni. A proposito di verità e sincerità Altavilla così si esprime:

Sono due termini che non si equivalgono, si può essere *sincero* e non *veridico*, il che ci porta a distinguere la *falsità* dall’*errore* del testimone<sup>19</sup>

La sincerità ha un valore puramente subiettivo, e si riferisce ad un’attitudine psicologica alla tendenza a dire quello che si sa e si pensa ed è accompagnata quasi sempre a quell’atteggiamento spontaneo che è la franchezza [...] <sup>20</sup>

E’ evidente che mentire non significa dire il falso ed essere sincero non significa dire il vero: posso accusare Tizio di avere ucciso Caio perché l’ho visto dargli delle coltellate (ma Caio era già morto e io non lo sapevo). Sotto il profilo logico la testimonianza gravita attorno al rapporto tra il dire e il sapere (Tavola 1), dove dire e sapere significa *testimoniare*, sapere e non dire significa *essere reticente*, non sapere e non dire significa *ignorare*, dire e non sapere significa *errare* (Gulotta, 1996). Per questo motivo non si può chiedere ad una persona di giurare di dire la verità, ma solo di essere sincera.


---

<sup>18</sup> Ibidem, p.388

<sup>19</sup> Ibidem, p.7

<sup>20</sup> Ibidem, p.458

TAVOLA 1



Analizzando la figura dell'avvocato, Altavilla si sofferma sui temi della persuasione e dell'argomentazione. Parlando di Gennaro Marciano dice:

[...] la sua discussione [...] nello sviluppo di un irresistibile processo sillogistico, da premesse chiare portava a conseguenze fatali, riuscendo così ad ammagliare l'attenzione del giudice e ad imporre la persuasione<sup>21</sup>

Riconosce l'importanza della strategia nella costruzione di un arringa che:

[...] deve [...] ubbidire a severe leggi di tattica: essa deve avere un piano prestabilito, e deve essere un piano di battaglia fatto di finte e di colpi a fondo<sup>22</sup>

Introduce anche il tema delle domande suggestive, riconoscendo che

le menzogne dell'imputato dipendono qualche volta dal sistema seguito dall'interrogante<sup>23</sup>

che può comprendere

le domande insidiose, falsi supposti, infine ogni menzogna messa ad avviluppare l'imputato<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ibidem, p.684

<sup>22</sup> Ibidem, p.669

Nella conduzione del processo, un avvocato dovrà sempre tener conto della visione processuale del giudice,

[...] Intuire una sua perplessità, un suo equivoco, sorprendere un atteggiamento di simpatia o di ostilità significa aver alcune volte segnata la via da seguire<sup>25</sup>

Dovrà inoltre fare in modo che la questione di diritto appaia

[...] come la inseparabile epidermide dell'avvenimento, perché guai se il giudice creda di scoprire una discontinuità, egli opporrà una invincibile resistenza ad ogni ulteriore argomentazione. Questa è la ragione dell'insuccesso che hanno, come avvocati, forti giuristi adusati più alla cattedra che alla palestra giudiziaria<sup>26</sup>.

Compito del giudice, con l'ausilio della psicologia giudiziaria, sarà invece quello di identificare il colpevole, valutando le risultanze processuali con esattezza, e [...] apprezzare la sua pericolosità<sup>27</sup>.

Egli potrà arrivare a firmare il suo convincimento, secondo Altavilla, basandosi sulla constatazione diretta di un fenomeno, di una situazione o di un fatto materiale (evidenza immediata o diretta); su prove indirette o per presunzione, arrivando alla verità per ragionamento; basandosi sulle dichiarazioni di parte, sulle affermazioni di periti e testimoni. Più in generale il giudice potrà convincersi "per intuito o per ragionamento"<sup>28</sup>. Come nel caso della testimonianza, Altavilla pone in rilievo la soggettività dei convincimenti ed il valore relativo della verità giudiziaria.

La funzione conoscitiva, o abbia come suo contenuto la realtà esteriore o i fenomeni della vita psichica, è sempre di natura mediata e indiretta.<sup>29</sup>

Egli deve quindi emettere un giudizio sulla realtà: ora la realtà - il credibile - affonda le sue radici nelle parti più intime dell'io. Dipendenti dalla costituzione individuale del soggetto, dalla sua forza di volontà, dalla sua attenzione, dalle sue

---

<sup>23</sup> Ibidem, p.289

<sup>24</sup> Ibidem, p.290

<sup>25</sup> Ibidem, p.668

<sup>26</sup> Ibidem, p.669

<sup>27</sup> Ibidem, p.707

<sup>28</sup> Ibidem, p.709

<sup>29</sup> Ibidem, p.3

opinioni e più ancora dalle condizioni subietive che la determinano [...] al punto che, anche che due uomini dichiarino di credere all'istessa cosa, hanno tuttavia ognuno una credenza personale<sup>30</sup>

Ciò che più stupisce, alla luce di questi scritti, è che si sia dovuto aspettare fino al 1995 per aver una cattedra di psicologia giuridica in Italia: che il legislatore e la Magistratura per lo più non accettino di buon grado che venga chiamato uno specialista per diagnosticare la personalità ed il comportamento umano, compito che sentono demandato alla loro esclusiva esperienza e sensibilità. Che il Codice di Procedura Penale all'art.220 vieti la perizia cosiddetta psicologica, diretta a valutare carattere e personalità dell'imputato, ma che l'art.133 del Codice Penale obblighi il giudice a commisurare la pena ai motivi a delinquere ed al carattere del reo, consentendo l'utilizzo di una perizia psichiatrica.

Si è detto che una valutazione psicologica potrebbe influire sulla decisione che il giudice deve prendere in merito alla colpevolezza dell'imputato, che la psicologia potrebbe essere utilizzata ai danni di un imputato di cui non è stata riconosciuta la colpa. Eppure un parere tecnico di tipo psicologico è previsto presso il Tribunale per i Minorenni, di certo non a svantaggio del minore imputato. In Francia dove si riconosce la necessità di *dossier di personalità* il giudice istruttore può ordinare la perizia medica o psicologica, ma gli elementi raccolti non possono essere utilizzati come prove.

Il sapere psicologico complica la gestione della giustizia. Come dice Russell "Ogni cosa è vaga in una misura di cui non ci si rende conto finché non si tenta di precisarla". Gli psicologi giuridici si sono assunti il compito di andare a cercare l'uomo nel colpevole, di indagare la sua storia. Che cos'è il libero arbitrio? Che cos'è la libertà? Quale spazio di libertà aveva il reo al momento della commissione del reato? Sono domande sconvolgenti nella gestione del processo penale.

Si può rintracciare il significato generale dell'opera di Altavilla nel momento in cui riconosce che studiando il ruolo di testimoni, avvocati, imputati, giudici, vittime, si può vedere come la realtà di un processo sia una realtà convenzionale, sostenuta dalle persone che vi partecipano, in cui ciascuno accetta delle regole, che valgono solo entro quel contesto, tra

---

<sup>30</sup> Ibidem, p.707-708

quelle persone. Altavilla capì che condizione ordinaria dell'attività processuale è che la conoscenza della realtà avvenga attraverso ciò che viene riferito: il processo non si fa su quello che è accaduto, ma su quello che si dice essere accaduto (Gulotta, 1993). Non si osserva la realtà che bisogna giudicare ma si parla e si ragiona della realtà ed essa è quella che viene ricostruita dal vaglio dei segni (documenti, tracce, ecc.) e dalla “verbalizzazione dell'esperienza” (Ubertis, 1992). Il tutto si complica se dalle realtà fenomeniche ci si sposta alle realtà intersoggettive e si inizia a parlare di intenzioni, emozioni, valutazioni personali. Il mondo sociale infatti, a differenza di quello più strettamente fenomenico, è un mondo negoziato dall'interazione, è una realtà convenzionale (Gulotta, 1987, 1995). Qui vale la regola che se un fatto è ritenuto vero, esso lo è comunque nelle sue conseguenze.

All'interno dello stesso processo ciascuno interpreta la realtà in base a come la percepisce, dunque in base alla sua posizione rispetto ad essa, in base a cosa si aspetta di percepire. Anche l'aula giudiziaria è palcoscenico di personaggi pirandelliani. La metafora drammaturgica ci aiuta a comprendere la complessità del lavoro del giudice, che accetta e riformula secondo il principio del libero convincimento la realtà che gli sembra più coerente o più morale sulla base di convinzioni personali, giuridiche, politiche e sociali. Egli ha a che fare con realtà *costruite e ricostruite*: costruita nell'interazione convenzionale tra le parti, ricostruita poiché ciascuno racconta ciò che crede di aver percepito.

Tutto ciò rende ogni processo è unico ed irripetibile, del tutto estraneo a regole prestabilite e logiche ferree. Ne era consapevole, nel 1925 lo stesso Altavilla.

L'esperienza degli annali giudiziari, illuminata dai progressi della scienza e da una bene intesa psicologia, dimostra che non vi sono, né vi debbono essere regole prestabilite, norme fisse, dettami generali e comuni, come quelli che suggerisce la logica formale ed indica la dialettica che si distacca dalla proteiforme realtà della vita. Ogni processo è come un caso clinico che richiede la *sua* diagnosi e la *sua* terapia<sup>31</sup>

Nella prima edizione della sua *Psicologia giuridica* Altavilla dice “Ho creduto così di scrivere un libro utile”. Avendone apprezzato il geniale intuito non possiamo che concludere

---

<sup>31</sup>Prefazione di Gennaro Marciano, Napoli, 1928

dicendo che per noi questo libro non è solo utile: è la luce e come la luce, dice un anonimo, “non si sa cosa sia, ma quando non c’è manca”.

## **BIBLIOGRAFIA**

ALTAVILLA, E. (1929), *Psicologia giudiziaria*, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 19, II ed.

ALTAVILLA E. (1948), *Psicologia giudiziaria*, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, III ed.

DE CATALDO NEUBURGER, L., GULOTTA, G. (1996), *Trattato della menzogna e dell’inganno*, Giuffré, Milano

GULOTTA G. (a cura di) (1987), *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffré, Milano

GULOTTA G. (1993), Modelli di analisi della comunicazione, in A. Quadrio, D. Pajardi, (a cura di), *Interazione e comunicazione nel lavoro giudiziario*, Giuffré, Milano, 155-161

GULOTTA G. (a cura di) (1995), *La scienza della vita quotidiana*, Giuffré, Milano

GULOTTA G. e coll. (2000), *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffré, Milano

UBERTIS G. (1992), La ricerca della verità giudiziale, in G. Ubertis (a cura di), *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Giuffré, Milano, 1-37